

di Giovanna Lamarca* e Paola Fassi**

TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE A CONFRONTO

50°

• LA PREVIDENZA

La totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.42, consente di poter sommare i periodi di contribuzione esistenti presso due o più enti di previdenza, al fine di conseguire un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta. La totalizzazione non comporta alcun onere per il richiedente e non prevede il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra.

E' consentito totalizzare i periodi contributivi a condizione che la richiesta riguardi per intero tutti i periodi assicurativi e che il richiedente non sia già titolare di pensione. I periodi di contribuzione versati presso le diverse gestioni previdenziali non devono essere coincidenti e non devono essere inferiori a tre anni.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi, maturati dai liberi professionisti presso gestioni previdenziali diverse, è disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. La ricongiunzione consente di "unire" più posizioni assicurative distribuite in varie Casse e Fondi di previdenza obbligatori al fine di ottenere una pensione unica. La legge prevede inoltre la facoltà di ricongiunzione nel caso di versamenti contributivi presso più Casse professionali.


IL CONFRONTO

LA RICONGIUNZIONE

- E' possibile anche in caso di coincidenza dei periodi contributivi
- In linea generale, è necessario il pagamento di un onere (totalmente deducibile ai fini IRPEF);
- Comporta l'erogazione di una pensione unica da parte della Gestione accentratrice;
- Il sistema di calcolo della pensione sarà quello vigente nella Gestione accentratrice.

LA TOTALIZZAZIONE

- E' necessario che almeno tre anni di contribuzione non siano coincidenti
- E' gratuita
- Il pagamento della pensione viene effettuato da parte dell'INPS
- Il sistema di calcolo della pensione è quello contributivo con dei correttivi



CHI PUO' "TOTALIZZARE"

Nel caso della totalizzazione, il richiedente deve avere almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età, oppure deve avere almeno 40 anni di contribuzione complessiva (non viene richiesto alcun requisito anagrafico), deve essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia o anzianità. La domanda va presentata alla gestione previdenziale a cui l'assicurato è iscritto o è stato da ultimo iscritto. Tale Ente promuove il procedimento. Non è consentito ricorrere alla totalizzazione nel caso in cui il lavoratore abbia perfezionato la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Qualora il procedimento della ricongiunzione non si sia ancora concluso il lavoratore può recedere e optare per la totalizzazione.

CHI PUO' RICONGIUNGERE

Il veterinario dipendente pubblico o privato o lavoratore autonomo non più iscritto all'ENPAV può ricongiungere, presso la gestione assicurativa cui è iscritto all'atto della domanda, tutti i contributi accreditati presso l'ENPAV (cosiddetta ricongiunzione passiva). Il veterinario libero professionista, iscritto all'ENPAV all'atto della domanda, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, può trasferire presso l'ENPAV tutti i contributi versati a queste gestioni assicurative (cosiddetta ricongiunzione attiva). La ricongiunzione può essere esercitata dai superstiti di assicurato o pensionato deceduto successivamente all'entrata in vigore della legge, previa

di Giovanna Lamarca* e Paola Fassi**

presentazione della domanda entro il termine di due anni dal decesso. La domanda deve essere prodotta in carta semplice e non costituisce impegno irrevocabile. Infatti la scelta sarà ritenuta definitiva nel caso in cui si proceda al pagamento dell'onere, entro il termine dei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Ai fini dell'esercizio della facoltà di ricongiunzione, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione, l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dall'interesse composto al tasso del 4.5 per cento. I contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto. La gestione presso la quale si è effettuata la ricongiunzione delle posizioni assicurative, pone a carico del richiedente il pagamento di un importo pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle precedenti gestioni di iscrizione, secondo calcoli attuariali che utilizzano delle tabelle approvate dai Ministeri vigilanti.

PERIODI COINCIDENTI NELLA RICONGIUNZIONE

In sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative può verificarsi coincidenza di più periodi contributivi. Si possono verificare vari casi. Le ipotesi più frequenti sono:

- 1) Totale coincidenza di periodi contributivi relativi ad attività effettiva: non vi è nessun aumento dell'anzianità contributiva. La ricongiunzione potrebbe risultare utile solo ai fini della misura della pensione.
- 2) Coincidenza parziale di periodi contributivi relativi ad attività effettiva: si ha un aumento dell'anzianità contributiva per i soli periodi non coincidenti. I contributi coincidenti andranno a scempero dell'onere della ricongiunzione.
- 3) Totale coincidenza di periodi contributivi relativi in parte ad attività effettiva ed in parte a contribuzione volontaria e/o figurativa: saranno considerati utili ai fini della ricongiunzione i soli contributi relativi ad attività effettiva (contributi obbligatori). I contributi coincidenti se trattasi di contributi figurativi, andranno restituiti su richiesta dell'interessato.

LA PENSIONE UNICA NELLA RICONGIUNZIONE

Ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione, si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

PROCEDURA DI TOTALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA

Gli enti previdenziali interessati dall'istanza di totalizzazione determinano, in relazione al periodo contributivo di propria competenza, la misura del trattamento pensionistico in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione. Il pagamento della prestazione spetta all'INPS, mentre l'onere è a carico delle singole gestioni pro quota. Il calcolo dell'importo della pensione totalizzata, per tutte le quote di pensione, avviene con il metodo contributivo con dei correttivi, che sono tanto più incisivi quanto maggiore è il numero di anni di contribuzione versati presso la Cassa di previdenza privatizzata. La pensione liquidata con la totalizzazione è reversibile ai superstiti. Per gli Enti privatizzati ai sensi del D.Lgs 509/1994 (tra i quali vi è l'Enpav) vige una norma di salvaguardia riferita al metodo di calcolo da applicare alla pensione in totalizzazione. E' infatti previsto che nel caso in cui l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della stessa Cassa sarà determinato con le regole della gestione medesima. Ossia, stante l'attuale normativa Enpav, se presso la gestione Enpav il professionista ha maturato almeno trenta anni di contribuzione, per il calcolo di questa quota di pensione si utilizzerà il metodo retributivo, invece di quello contributivo. In questo caso il ricorso all'istituto della totalizzazione servirà non tanto per l'acquisizione del diritto alla pensione, quanto piuttosto per poter utilizzare spezzoni di versamenti contributivi esistenti presso più enti di previdenza che se non cumulati rimarrebbero inutilizzati.

* Direttore Generale ENPAV

** Dirigente Area Contributi